



REPUBBLICA ITALIANA

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia. Sede di Milano – Prima

Sezione - ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Ex Art. 26, IV co. della L. 6.12.1971 n. 1034

sul ricorso 3002/2006 proposto da

*MANGONE OSVALDO, BIANCHI GIAMPIETRO, GHEZZI GIULIANO, PANZERI
ROSA, RADICE ETTORE, VILLA ROMANO, PASSAMANI MICHELE,
LOMARTIRE AGOSTINO, MANDELLI ANDREA*

rappresentati e difesi da:

*BONATTI RINALDO
BONATTI STEFANO
FUMAROLA LORELLA*

con domicilio eletto in MILANO

*VIA S. BARNABA, 32
presso
BONATTI RINALDO*

contro

*COMUNE DI MONZA
rappresentato e difeso da:
NESPOR STEFANO
DE CESARIS ADA LUCIA
con domicilio eletto in MILANO
VIA FOGAZZARO, 8
presso
NESPOR STEFANO*

*e nei confronti di
LONGONI EGIDIO*

per l'annullamento, previa sospensione dell'esecuzione, della deliberazione n. 66 del 20 novembre 2006, prot. 86207, del Consiglio comunale del Comune di Monza – affissa all'albo pretorio a partire dal giorno 6 dicembre 2006 – che ha approvato il verbale della seduta consiliare del 9 ottobre 2006 nel corso della quale è stata messa ai voti, tramite una mozione d'ordine, una modifica dell'art. 18 del regolamento per le Adunanze del Consiglio comunale di Monza, avente il seguente oggetto: “contingentamento dei tempi di intervento concessi ai singoli consiglieri comunali

nelle sedute aventi ad oggetto la discussione del Piano del Governo del Territorio – P.G.T.); della medesima deliberazione, nella parte in cui approva anche i verbali delle sedute consiliari del 19 e 23 ottobre 2006, nel corso delle quali stata applicata la modifica suddetta; di ogni altro atto presupposto, conseguente e comunque connesso, e segnatamente, ove occorre possa, di tutte le determinazioni assunte nelle adunanze consiliari del 6, 11, 13, 20 e 25 novembre 2006, il cui verbale non risulta , ad oggi, ancora approvato;

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di:

COMUNE DI MONZA

Udito nella Camera di Consiglio del 20 dicembre 2006 il relatore Pres. PIERMARIA PIACENTINI e uditi altresì i difensori presenti delle parti come da verbale

Ritenuto che sussistono le condizioni richieste per la definizione del ricorso nelle forme di sentenza breve;

FATTO

Con ricorso notificato l'11 dicembre 2006, i sig.ri **Osvaldo MANGONE, Rosa PANZERI, Giuliano GHEZZI, Giampietro BIANCHI, Romano VILLA, Ettore RADICE, Andrea MANDELLI, Agostino LOMARTIRE e Michele PASSAMANI**, nella loro qualità di Consiglieri comunali del Comune di Monza, hanno impugnato la deliberazione consiliare n. 66 del 20 novembre 2006, prot. 86207 (affissa all'albo pretorio a partire dal giorno 6 dicembre 2006) che ha approvato il verbale della seduta consiliare del 9 ottobre 2006 nel corso della quale è stata messa ai voti, tramite una mozione d'ordine, una modifica dell'art. 18 del Regolamento per le Adunanze del Consiglio comunale di Monza, avente il seguente oggetto: "contingentamento dei tempi di intervento concessi ai singoli consiglieri comunali nelle sedute aventi ad oggetto la discussione del Piano del Governo del Territorio - P.G.T.), anche nella parte in cui approva i verbali delle sedute consiliari del 19 e 23 ottobre 2006, nel corso delle quali è stata applicata la modifica suddetta.

Con il ricorso in esame vengono dedotte le seguenti censure:

Violazione e falsa applicazione del Regolamento per le Adunanze del Consiglio comunale (articoli 2 e 18)- Eccesso di potere per difetto dei presupposti – Eccesso di potere per sviamento – Violazione e falsa applicazione del Regolamento per le Adunanze del Consiglio comunale sotto altro profilo (art. 17) – Violazione dei principi in tema di pubblicazione ed efficacia delle delibere comunali (in

particolare violazione degli artt. 124-134 T.U. Enti locali e art. 109 dello Statuto del Comune di Monza).

Ad avviso dei ricorrenti la mozione d'ordine approvata dettando il contingentamento dei tempi di discussione in Consiglio Comunale del Piano di Governo del Territorio (strumento di pianificazione generale del territorio comunale ai sensi della legge regionale n. 12/2005), mediante l'assegnazione di un tempo massimo di durata degli interventi dei singoli consiglieri comunali, costituirebbe una vera e propria modifica regolamentare, e sarebbe illegittima in quanto non preceduta dalla necessaria proposta della Conferenza dei Capi gruppo, organo al quale compete, ai sensi dell'art. 44 dello stesso regolamento comunale per le Adunanze del Consiglio, la funzione di «*studiare e proporre al Consiglio le modificazioni ed integrazioni al Regolamento per le adunanze del Consiglio stesso, nonché di fornire pareri sulla interpretazione del medesimo Regolamento*».

Aggiungono poi i ricorrenti che, nella specie non può nemmeno configurarsi l'ipotesi, secondo cui la mozione d'ordine di cui si discute debba essere ritenuta meramente interpretativa e non già modificativa del dettato del Regolamento comunale, in tal caso, infatti, la mozione sarebbe, in ogni caso, illegittima, in quanto adottata in violazione dello Statuto comunale, che, al terzo comma dell'art. 17, attribuisce all'Ufficio di Presidenza (composto dal Presidente del Consiglio e da due consiglieri eletti dal Consiglio, di cui almeno uno tra le minoranze) la competenza in materia di interpretazione del Regolamento per le Adunanze del Consiglio comunale.

Dalla illegittimità della mozione d'ordine discenderebbe, poi l'illegittimità di una serie di altri atti, tra cui le sedute del 19 e 23 ottobre 2006, nonché quelle del 6, 11, 13, 20 e 25 novembre 2006.

Si è costituito in giudizio il Comune di Monza che preliminarmente ha eccepito la carenza di legittimazione attiva dei ricorrenti, l'inammissibilità del ricorso per la natura endo procedimentale degli atti impugnati e per la mancata notifica ad almeno una controinteressata.

Nel merito ha chiesto il rigetto del ricorso.

Nella Camera di consiglio del 20 dicembre 2006, sussistendo i presupposti per la pronuncia di una sentenza ex art. 26, quarto comma, delle legge 6 dicembre 1971, n. 1034, la causa veniva trattenuta in decisione.

DIRITTO

Può prescindersi dall'esame delle eccezioni sollevate dal resistente Comune in quanto il ricorso è infondato nel merito.

I ricorrenti lamentano, infatti, che il cd. contingentamento dei tempi di discussione, deliberato dal Consiglio Comunale nella seduta del 9 ottobre 2006, integri una illegittima modifica del regolamento ed integri una lesione del loro *jus ad officium*.

In punto di fatto va ricordato che, nella richiamata seduta del Consiglio comunale di Monza del 9 ottobre, dedicata alla discussione del PGT, è stata approvata dal Consiglio la mozione d'ordine di un consigliere della maggioranza volta a limitare i tempi di intervento dei consiglieri (esclusivamente per la discussione inerente il piano), assegnando a ciascun intervento non più di 45 minuti.

Successivamente, a seguito di una proposta di un consigliere di opposizione, i limiti temporali proposti della prima mozione sono stati definitivamente ritenuti applicabili sia all'intervento iniziale di ciascun consigliere, sia all'intervento successivo, consentendo quindi a ciascun consigliere di intervenire due volte per 45 minuti e quindi per 90 minuti complessivi.

In proposito va premesso che l'art. 18, secondo comma, del regolamento per le adunanze del Consiglio comunale prevede, in via generale, che ogni consigliere abbia a disposizione, in relazione ad ogni deliberazione, un primo spazio temporale di 15 minuti per l'intervento vero e proprio, ed un successivo termine di 5 minuti per la replica.

Il terzo comma dello stesso articolo recita poi: «i tempi degli interventi previsti dal precedente comma non si applicano alle discussioni sui bilanci, sui piani regolatori generali e sulle delibere programmatiche».

Quest'ultima disposizione non prevede espressamente limiti temporali, il che – se sotto alcuni aspetti – costituisce una lacuna, non significa, peraltro, che per queste materie sia ammessa una discussione senza limiti di tempo, ma comporta, molto più semplicemente, la necessità di una interpretazione razionale dell'intera disposizione che non può che essere quella secondo cui, nelle ipotesi previste dal richiamato terzo comma, il limite di tempo per ciascun intervento debba essere, di volta in volta, stabilito dallo stesso Consiglio nel rispetto, s'intende, del limite minimo fissato dal secondo comma (15 e 5 minuti).

Non si verte quindi in una ipotesi di modifica regolamentare, quanto piuttosto, in una ipotesi di disciplina del procedimento di discussione e votazione del PGT, consentita da una corretta interpretazione dello stesso terzo comma dell'art. 18.

Una simile interpretazione appare più che logica, in quanto principi di civiltà giuridica impongono che, con tutto il rispetto dovuto alle minoranze, queste ultime non possano peraltro arrogarsi il diritto di bloccare l'attività dell'organo politico dell'ente.

Appare pertanto legittimo l'operato del Consiglio Comunale di Monza che ha ritenuto di dover apporre precisi limiti temporali agli interventi dei singoli consiglieri in sede di discussione del PTG.

Del resto, in punto di fatto, non può non tenersi conto che in conseguenza dell'approvazione delle due mozioni, ad ogni singolo consigliere sono stati concessi, complessivamente, 90 minuti di discussione (senza tenere conto degli interventi possibili in fase di presentazione degli emendamenti e degli ordini del giorno), e cioè un tempo del tutto congruo per esprimere esaurientemente, da parte del singolo consigliere, le proprie opinioni sull'argomento all'ordine del giorno.

Anche in concreto, pertanto non appare ravvisabile alcuna lesione dello *jus ad officium* dei ricorrenti.

Non essendo quindi ravvisabile – né in astratto, né in concreto - alcuna illegittimità nella deliberazione impugnata, appaiono legittimi anche gli ulteriori atti impugnati dai ricorrenti e, pertanto, il ricorso va respinto nella sua interezza.

Per quanto concerne le spese, le competenze e gli onorari del giudizio, la natura della controversia consente di disporre l'integrale compensazione tra le parti.

P.Q.M.

Il Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia – Milano, Prima Sezione, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo respinge.

Spese compensate.

Così deciso in Milano nella Camera di Consiglio del 20 dicembre 2006 con l'intervento dei Signori:

Piermaria Piacentini Presidente, est.
Elena Quadri Primo referendario
Alessandro Cacciari Referendario